

(N. 1175)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1965**

#### Modifiche alla legge 2 agosto 1957, n. 699, concernente il riordinamento dei Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende provvedere a modificare la legge 2 agosto 1957, n. 699, concernente i Corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione, limitatamente ai riflessi — sulla composizione della seconda Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione — della entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della Scuola media statale. Si sottolinea, in particolare, la necessità e l'urgenza delle modifiche proposte.

La necessità deriva dalle seguenti considerazioni.

In base alle vigenti disposizioni (art. 5 della legge 2 agosto 1957, n. 699) fanno parte, tra gli altri, della suddetta Sezione: 1 Capo d'Istituto e 4 professori delle Scuole d'istruzione media, classica, scientifica e magistrale e 1 Capo d'istituto e 4 professori delle scuole d'istruzione tecnica professionale. Alla loro elezione concorrevano finora — in distinti corpi elettorali — il personale direttivo ed

il personale insegnante dei due settori scolastici che, fino all'entrata in vigore della citata legge n. 1859, costituivano tutto l'arco della Scuola secondaria. Nella stessa Sezione sono, inoltre, presenti « 2 Ispettori centrali per l'insegnamento secondario (uno dell'ordine classico e uno dell'ordine tecnico) ».

Con l'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e col conseguente inquadramento del personale della Scuola media (vecchio tipo) e di quello delle Scuole di avviamento nei ruoli del personale della Scuola media statale, ha preso fisionomia autonoma e unitaria un nuovo ordine scolastico forte di circa 45.000 unità che, allo stato della legislazione, non potrebbero prendere parte alle elezioni per la rinnovazione delle cariche elettive in seno alla seconda Sezione del Consiglio superiore perchè essi non trovano collocazione nel quadro degli elettori contemplato dalle vigenti norme sulla formazione del Consesso. Di qui l'esigenza di adeguare l'attuale composizione della detta Se-

zione alla nuova realtà scolastica, con l'emanazione di un'apposita norma che preveda, accanto alla rappresentanza delle Scuole di istruzione classica, scientifica e magistrale e delle Scuole d'istruzione tecnica e d'istruzione professionale, quella — distinta ed autonoma — del personale della nuova Scuola media.

Circa l'urgenza del provvedimento è da rilevare che le Ordinanze ministeriali, con le quali verranno indette le nuove elezioni in vista della prossima scadenza quadriennale dell'attuale Consiglio, dovranno essere diramate a partire dal gennaio 1966, affinché la consultazione elettorale possa svolgersi — siccome impone la legge — « durante il periodo normale delle lezioni ». Tuttavia, i relativi lavori preparatori dovranno iniziarsi fin dall'ottobre prossimo con la raccolta, per il tramite dei Provveditori agli studi, dei dati relativi alla consistenza numerica dei vari corpi elettorali, dati indispensabili a fissare le modalità per la presentazione delle liste dei candidati. Se per quell'epoca, dunque, non fosse stata modificata, mediante l'emanazione dell'apposita norma, la composizione attuale della seconda Sezione, il Ministero verrebbe a trovarsi nell'assoluta impossibilità di far fronte all'impegno del rinnovo quadriennale delle cariche elettive non soltanto in seno alla detta Sezione ma anche alle altre due, che insieme ad essa compongono l'alto Consesso, posto che la legge non contempla l'ipotesi di elezioni " parziali ".

Con ciò non si vuole menomamente interferire sulla progettata riforma del Consiglio superiore della pubblica istruzione, proposta dalla Commissione di indagine costituita a norma della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e accolta dalle « Linee direttive del piano di sviluppo pluriennale della Scuola per il periodo successivo al 30 giugno 1965 », presentate alle Camere il 30 settembre ultimo scorso.

Si tratterà di una riforma generale che investirà tutto il Consiglio superiore dell'istruzione sia per quanto riguarda la composizione sia per quanto riguarda le competenze, e che richiederà, quindi, una discussione molto più ampia. La vastità del rinnovamento non consentirebbe certo la definizione dei necessari strumenti legislativi nel breve tempo disponibile prima dell'inizio delle prossime operazioni elettorali, mentre le modifiche che qui di seguito si illustrano non costituiscono alcuna pregiudiziale all'auspicata riforma.

L'articolo 1 del disegno di legge — in connessione con quanto viene stabilito dal successivo articolo 2 sulla nuova composizione della seconda Sezione — prevede l'aumento complessivo dei membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione da 67 a 70.

L'articolo 2 stabilisce a sua volta che:

a) il numero degli Ispettori centrali è elevato da 2 a 3 (uno per ciascuno dei tre ordini scolastici);

b) il numero dei Capi d'istituto è parimenti aumentato da 2 a 3;

c) il numero degli insegnanti eletti appartenenti alla Scuola media statale è di 3 unità, diminuendosi nello stesso tempo di 1 unità quello delle Scuole d'istruzione classica, scientifica e magistrale e quello delle Scuole d'istruzione tecnica e d'istruzione professionale.

*In tal modo, i tre ordini di Scuole secondarie saranno rappresentati ciascuno da: 1 Ispettore centrale, 1 Capo d'Istituto e 3 professori.*

Con l'occasione si fa presente che il lieve maggiore onere derivante dall'aumento del numero dei Consiglieri (nella misura di 3 unità) sarà coperto dagli attuali stanziamenti di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'articolo 2 della legge 2 agosto 1957, numero 699, è così modificato: le parole « Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è composto di 67 membri... » sono sostituite dalle seguenti: « Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è composto di 70 membri ».

**Art. 2.**

Le lettere *b*) e *d*) dell'articolo 5 della legge 2 agosto 1957, n. 699, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

« *b*) di tre Ispettori centrali per l'insegnamento secondario (uno per l'istruzione media, uno per l'istruzione classica, scientifica e magistrale e uno per l'istruzione tecnica e per l'istruzione professionale) scelti dal Ministro »;

« *d*) di tre Capi d'istituto, uno dell'istruzione media, uno dell'istruzione classica, scientifica e magistrale e uno dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale; di nove professori (tre dell'istruzione media, tre dell'istruzione classica, scientifica e magistrale e tre dell'istruzione tecnica e dell'istruzione professionale) eletti separatamente da tutti i Capi d'istituto e da tutti i professori di ruolo. Gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo godono dell'elettorato attivo e passivo ».

**Art. 3.**

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con gli ordinari stanziamenti del capitolo 1093 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.